

## **Situazione pensionistico-previdenziale dei lavoratori immigrati non appartenenti all'Unione Europea**

*Come sapete, anche la situazione previdenziale e pensionistiche dei lavoratori/ci stranieri è stata discussa e affrontata nell'accordo del 23 luglio scorso sulle pensioni e il mercato del lavoro. Vista la complessità e la delicatezza dell'argomento in questione, il confronto su questo tema non ha avuto esiti positivi. Alla fine il governo ha deciso di impegnarsi a verificare la possibilità di intervenire, nel rispetto delle compatibilità finanze, sul regime pensionistico-previdenziale dei lavoratori/ci non appartenenti all'unione europea, in primis attraverso l'ampliamento del ricorso a specifici regimi convenzionali con i paesi di provenienza, e in subordine sul piano normativo. Abbiamo ritenuto utile fornire ai compagni e alle compagne il quadro della situazione previdenziale dei lavoratori/ci stranieri anche ai fini della consultazione con i lavoratori/ci sul suddetto accordo.*

Nell'ambito di una riforma per uno stato sociale più inclusivo, efficiente e di qualità occorre per quanto riguarda i lavoratori immigrati rimuovere le norme discriminatorie (vedi Bossi- Fini sulla liquidazione dei contributi versati), eliminare ostacoli burocratici (vedi certificati da tradurre e legalizzare presso inefficienti uffici consolari delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, rafforzare la solidarietà e sancire la parità dei diritti e l'uguaglianza di trattamento. Occorre nel contempo tenere ben presenti le specificità delle condizioni dei lavoratori immigrati (parità e differenze).

Occorre soprattutto realizzare le convenzioni con i paesi di origine dei lavoratori immigrati per garantire la reciprocità nei diritti sociali e previdenziali. Si tratta di realizzare convenzioni come quelle che l'Italia realizzava un tempo a favore dei lavoratori italiani emigranti all'estero. Fino a quando tali convenzioni non sono realizzate occorrono norme che garantiscono i diritti previdenziali ai lavoratori immigrati.

Per quanto riguarda la **situazione pensionistica** occorre ripristinare il diritto dei lavoratori immigrati che lasciano l'Italia per sempre alla liquidazione dei contributi versati sancito dall'articolo 3 comma 13 della legge 335/95 (Riforma Dini), vedi nota 1, ed abrogato dall'articolo 18 della legge 189/2002 (Bossi-Fini), vedi nota 2.

E' importante tenere presente la situazione complessiva dello stato sociale dei lavoratori immigrati. Sono tante le situazione dove occorre intervenire rimuovendo discriminazioni ed ostacoli burocratici come ad esempio le seguenti:

- 1- Occorre sia garantito il diritto agli **assegni familiari (familiari nel paese d'origine)** non solo per i lavoratori immigrati che i loro paesi d'origine hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali ma anche nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali.
- 2- I **lavoratori stagionali** che sono esclusi dal diritto all'indennità di disoccupazione, i datori di lavoro sono, infatti, esentati dal versamento dei contributi per la disoccupazione per i lavoratori stagionali.

**Nota 1: Legge 8 agosto 1995, n. 335** (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare)

Art. 3.- Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale. (...)

13. (...) I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. Le questure forniscono all'INPS,

tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte le Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Nota 2: Legge 189/2002 (Bossi-Fini)**

Art. 18. *(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)*

1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:  
(...) 13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.